

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1905

P.S.R. Puglia 2007-2013 - Attività di supporto tecnico finalizzato al raggiungimento del target di spesa previsto al 31/12/2015. Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e SIN S.p.a.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013, riferisce l'Ass. Piemontese.

La Commissione CE con decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo 2007-2013, da ultimo revisionato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9700 del 19/12/2012, che si concluderà in termini di eleggibilità delle spese al 31.12.2015.

Per il completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al PSR Puglia 2007/2013 resta ancora da realizzare una spesa di circa 140 Meuro di quota FEASR alla data del 15/10/2015 e le relative attività istruttorie programmate per la fase di conclusione del Programma sono molto impegnative, considerando l'elevato numero di domande di pagamento da istruire nell'arco temporale di due mesi.

In data 30 settembre 2015 è stata proposta ai servizi della Commissione Europea l'ultima revisione del piano finanziario del PSR Puglia, già approvata dal Comitato di Sorveglianza mediante procedura di consultazione scritta e in via di approvazione definitiva da parte della Commissione Europea.

La rimodulazione finanziaria, in funzione delle previsioni di spesa conseguibili al 31.12.2015, ha incrementato la dotazione finanziaria degli Assi I e II e ridotto conseguentemente la dotazione dell'Asse IV, per il quale hanno competenza istruttoria i GAL;

In fase di consultazione scritta del Comitato di sorveglianza, avviata con nota del Presidente prot. 984/SP del 22/9/2015, prevedendo a causa dello spostamento di risorse dall'Asse IV un notevole e non programmato incremento del carico istruttorio in capo agli Uffici regionali è stato richiesto un temporaneo rafforzamento amministrativo della strut-

tura regionale preposta ai controlli amministrativi sulle domande del PSR 2007/2013 al fine di superare un fattore di criticità in grado di pregiudicare la concreta possibilità di centrare l'obiettivo di spesa previsto per il 31/12/2015;

Con nota di chiusura della procedura di consultazione scritta prot. AOO APSR 16060 del 30/9/2015 è stato comunicato, tra l'altro, ai componenti del Comitato di Sorveglianza e alla Commissione Europea il recepimento della predetta proposta di rafforzamento amministrativo inserendo tra le attività ammissibili ai sensi della misura 511 le spese sostenute dalla pubblica amministrazione per le attività di controllo sull'attuazione dei programmi, così come consentito dai regolamenti comunitari vigenti;

A tale situazione straordinaria inerente la chiusura del programma, si aggiunge una ulteriore difficoltà operativa dovuta all'emergenza fitosanitaria causata dalla Xylella, che sta comportando una riduzione significativa del numero di funzionari istruttori precedentemente utilizzati nella gestione delle domande del PSR.

Preso atto che a due mesi dalla scadenza del termine finale dei pagamenti da parte di AGEA restano ancora da svolgere numerosi controlli tecnico amministrativi che comportano un carico di lavoro straordinario non affrontabile dalle strutture regionali preposte e che, pertanto, risulta necessario avviare ogni utile azione per raggiungere l'obiettivo della piena utilizzazione delle risorse assegnate al PSR Puglia 2007-2013;

Per quanto attiene le istruttorie delle domande inerenti le misure strutturali l'Autorità di Gestione con nota prot. AOO APSR n. 18802 del 20/10/2015, nell'ambito delle proprie funzioni, ha avviato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 207/2010 art. 311 comma 3, una richiesta di migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto di assistenza tecnica assegnato con procedura di evidenza pubblica, stipulato in data 10/12/2009 con la società Agriconsulting S.p.a. e ancora in essere;

Considerato che AGEA, in qualità di Organismo Pagatore degli aiuti del PSR Puglia 2007 - 2013, ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/2006, ha delegato alla Regione mediante apposito protocollo d'intesa - sottoscritto in data 27 novembre 2008 e

da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015 con nota prot. AGEA n. 175 del 9/2/2015 - alcune attività nell'ambito del Programma ed in particolare le attività inerenti i controlli amministrativi e l'istruttoria delle domande di pagamento delle misure a superficie e strutturali e che risulta opportuno concordare con AGEA - nell'ambito delle attività attribuite alla Regione con il citato protocollo d'intesa - la fornitura di un supporto tecnico amministrativo alla Regione per l'istruttoria delle domande a superficie e per la risoluzione delle anomalie del sistema informatico, bloccanti i pagamenti;

Considerata tale esigenza, con diverse note è stata rappresentata ad AGEA la difficoltà a svolgere le funzioni delegate nei tempi previsti dalla normativa comunitaria e, a tal fine, allo scopo di evitare la perdita di risorse finanziarie è stata chiesta la possibilità di avvalersi della Soc. SIN spa costituita da AGEA in data 29 novembre 2005, in virtù dell'art. 14 comma 10 bis del D.Lgs 99/04, come modificato dall'art. 4 del L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito con legge n. 231/2005, società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, per la gestione e lo sviluppo del SIAN e affidataria ex lege del complesso dei servizi erogati tramite il SIAN a favore degli altri Enti ed alla esecuzione delle funzioni delegabili alle Regioni ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005;

L'AGEA - Ufficio Monocratico - con nota prot. n. 1637 del 19/10/2015 - dopo aver precisato che *"... i controlli amministrativi e l'istruttoria delle domande di pagamento e i reciproci impegni contenuti nel protocollo richiamato non possono essere modificati incidendo sulla operatività dell'Organismo Pagatore"*, ha comunicato alla Regione la possibilità di avvalersi della SIN spa, in quanto in possesso delle professionalità richieste, per le attività delegate da AGEA da svolgersi nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate nel Protocollo d'intesa;

Considerato che:

con legge 4 giugno 1984, n. 194 è stato istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN - ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole, con conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;

il Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ha disposto l'unificazione nel SIAN dei servizi erogati dall'AIMA, ora AGEA, di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, nonché dei sistemi informativi di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, definendo lo stesso SIAN quale soggetto erogatore di servizi a supporto dell'esercizio delle competenze in materia agricola, forestale, agroalimentare e della pesca delle amministrazioni centrali e regionali;

l'articolo 15, comma 2, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, prevede in particolare, in attuazione della normativa comunitaria, che il SIAN assicuri i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e nazionale connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi, nonché alle connesse attività di controllo integrato così come previsto in particolare dal Reg. CE n. 3508/92;

l'articolo 15, comma 1, del citato Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, prevede che gli Enti e le Agenzie vigilati dal Ministero, le Regioni e gli Enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche, operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali, agroalimentari e della pesca;

il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 26 ottobre 2005 ha stabilito le modalità di assunzione, da parte dell'AGEA, delle funzioni di coordinamento e gestione del SIAN, prima assegnate al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nonché gli obblighi dell'AGEA ai fini della garanzia dell'integrazione all'interno del SIAN dei dati e dei servizi informativi derivanti dalle attività - eseguite dagli enti ed agenzie vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - che comportino la gestione di dati e di archivi informatizzati;

ai sensi dell'art. 14, comma 10 bis, D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'art. 4, del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito con legge n. 231/2005 AGEA ha costituito la SIN s.r.l. (oggi SIN S.p.A.), società a capitale misto pubblico- privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale ha affidato, con la stipula, in data 30 gennaio 2006, del Contratto di Servizio Quadro, la gestione e lo sviluppo del SIAN;

ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della SIN, la Società svolge funzioni e compiti strumentali dell'AGEA e degli altri soggetti di cui all'art. 15, comma 1, del D. Lgs. N. 173/98;

Considerato che SIN s.r.l. si configura ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti, come organismo pubblico a cui AGEA, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 comma 10 bis del D. Lgs. 99/04, affida ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2, lett. g) del D. Lgs. 157 del 1995 e s.m.i., la gestione e lo sviluppo del SIAN nonché funzioni e compiti strumentali dell'AGEA e degli altri soggetti, i cui servizi sono intesi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 del citato D. Lgs. 173/98;

Vista la nota prot. n. 9451 del 20/10/2015 con la quale la Direzione Generale della società S.I.N. s.p.a. ha presentato la proposta tecnico economica formulata sulla base delle esigenze rappresentate dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia;

Considerato che, in base a quanto previsto dal documento del Ministero delle Politiche Agricole e forestali concernente "Linee guida per l'ammissibilità delle spese dello sviluppo rurale 2007-2013", le spese per le attività amministrative di controllo previste dalle diverse misure dei PSR regionali sono spese ammissibili nell'ambito della Misura 511 - Assistenza tecnica del PSR per la Puglia 2007-2013, misura che reca la sufficiente disponibilità per finanziare le attività da affidare a SIN spa;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento a SIN spa di attività di supporto tecnico di cui alla precitata "Proposta tecnico economica" comunicata da SIN s.p.a. in data 20 ottobre 2015, che prevede un costo complessivo pari ad € 339.347,90 (oltre IVA).

Tanto premesso si rende necessario approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia e SIN di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi illustrate, l'adozione del conseguente atto. propone alla Giunta

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il presente atto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale, in quanto le spese scaturenti dall'attività affidata a SIN spa sono spese ammissibili nell'ambito della Misura 511 - Assistenza tecnica del PSR per la Puglia 2007 - 2013.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 3 nonché dell'articolo 44, comma 1 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Autorità di Gestione dello sesso PSR;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di fare proprie le risultanze istruttorie così come illustrate dall'Assessore;
- di prendere atto che risulta necessario avviare ogni utile azione per raggiungere l'obiettivo della piena utilizzazione delle risorse assegnate al PSR Puglia 2007 - 2013;
- di prendere atto, in relazione a quanto riportato nelle premesse e in merito alle attività attribuite da AGEA alla Regione nell'ambito del Protocollo d'intesa, della necessità di avvalersi di un supporto tecnico amministrativo per consentire l'espletamento delle attività istruttorie delle domande in tempo utile per l'erogazione degli aiuti entro il 31.12.2015;
- di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia e SIN di cui all'Allegato A, parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede un costo complessivo pari ad € 339.347,90 (oltre IVA);

- di dare atto che in base a quanto previsto dal documento del Ministero delle Politiche Agricole e forestali concernente "Linee guida per l'ammissibilità delle spese dello sviluppo rurale 2007-2013", le spese per l'attività amministrativa di controllo previste dalle diverse misure dei PSR regionali, comprese - quindi - quelle scaturenti dall'attività affidata a SIN spa, sono ammissibili nell'ambito della Misura 511 - Assistenza tecnica del PSR per la Puglia 2007-2013;

- di specificare che la Misura 511 - Assistenza tecnica del PSR Puglia 2007-2013 reca una sufficiente disponibilità di risorse per finanziare le attività da affidare a SIN spa e, di conseguenza, nessun altro onere graverà sul bilancio regionale;

- di incaricare l'Autorità di gestione del PSR Puglia 2007 - 2013 a sottoscrivere la Convenzione di cui all'Allegato "A" e a curare tutti gli adempimenti connessi al presente atto;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

Allegato A

CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI UN SUPPORTO TECNICO ALLA REGIONE PUGLIA FINALIZZATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET DI SPESA PREVISTO AL 31/12/2015 PER IL
PSR PUGLIA 2007- 2013

TRA

La Regione PUGLIA che interviene nel presente atto in persona del Dott. Gabriele Papa Pagliardini, nella sua qualità di Autorità di Gestione del PSR Puglia – 2007 - 2013

E

SIN S.p.A. (Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura), di seguito, per brevità anche "Società" con sede legale in Roma, Via Curtatone 4/d, che interviene nel presente Atto in persona del Dott. Antonio Tozzi, nella sua qualità di Direttore Generale;

PREMESSO CHE

- a) con legge 4 giugno 1984, n. 194 è stato istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN - ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole, con conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
- b) il Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ha disposto l'unificazione nel SIAN dei servizi erogati dall'AIMA, ora AGEA, di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, nonché dei sistemi informativi di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, definendo lo stesso SIAN quale soggetto erogatore di servizi a supporto dell'esercizio delle competenze in materia agricola, forestale, agroalimentare e della pesca delle amministrazioni centrali e regionali;
- c) l'articolo 15, comma 2, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, prevede in particolare, in attuazione della normativa comunitaria, che il SIAN assicuri i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e nazionale connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi, nonché alle connesse attività di controllo integrato così come previsto in particolare dal Reg. CE n. 3508/92;
- d) l'articolo 15, comma 1, del citato Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, prevede che gli Enti e le Agenzie vigilati dal Ministero, le Regioni e gli Enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche, operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali, agroalimentari e della pesca;

- e) il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 26 ottobre 2005 ha stabilito le modalità di assunzione, da parte dell'AGEA, delle funzioni di coordinamento e gestione del SIAN, prima assegnate al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nonché gli obblighi dell'AGEA ai fini della garanzia dell'integrazione all'interno del SIAN dei dati e dei servizi informativi derivanti dalle attività - eseguite dagli enti ed agenzie vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - che comportino la gestione di dati e di archivi informatizzati;
- f) ai sensi dell'art. 14, comma 10 bis, D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'art. 4, del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito con legge n. 231/2005 AGEA ha costituito la SIN s.r.l. (oggi SIN S.p.A.), società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale ha affidato, con la stipula, in data 30 gennaio 2006, del Contratto di Servizio Quadro, la gestione e lo sviluppo del SIAN;
- g) ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della SIN, la Società svolge funzioni e compiti strumentali dell'AGEA e degli altri soggetti di cui all'art. 15, comma 1, del D. Lgs. N. 173/98;
- h) con bando pubblicato in data 11 marzo 2006 sulla Gazzetta Ufficiale Europea serie speciale 2006/S 49-051591 e in data 15 marzo 2006 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – foglio delle inserzioni n. 62, AGEA ha bandito la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato di minoranza della SIN
- i) il RTI Finsiel (oggi Almaviva S.p.A.) mandataria (Auselda AED Group S.p.A., Sofiter S.p.A., IBM Italia S.p.A., Agriconsulting S.p.A, ISAF S.r.l. (oggi Telespazio S.p.A), Coopprogetti Soc. Coop. ed Agrifuturo Soc. Coop. a mutualità prevalente, mandanti) è risultato aggiudicatario della gara di cui alla precedente lettera h) ed allo stesso, in ottemperanza alle norme della gara medesima, sono quindi state affidate tutte le attività operative connesse alla gestione ed allo sviluppo del SIAN;
- j) ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/2006, AGEA ha delegato alla Regione, mediante apposito protocollo d'intesa sottoscritto in data 27 novembre 2008 e da ultimo aggiornato e prorogato al 31 dicembre 2015 con nota prot. AGEA n. 175 del 9/2/2015 - alcune attività di autorizzazione al pagamento nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2007-2013 ed in particolare le attività inerenti i controlli amministrativi e l'istruttoria delle domande di pagamento delle misure ad investimento a superficie, articolate in verifica del rispetto dei requisiti, impegni e criteri di ammissibilità e controlli in situ come da allegato 1-A e 1-B del protocollo stesso;
- k) con nota del 14 settembre 2015, indirizzata ad AGEA e a SIN, è stata rappresentata la difficoltà a svolgere le funzioni delegate nei tempi previsti dalla normativa comunitaria e, a tal fine, è stata chiesta la possibilità di avvalersi della Soc. SIN spa affidataria ex lege del complesso dei servizi erogati tramite il SIAN a favore degli altri Enti ed alla esecuzione delle funzioni delegabili alle Regioni ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005;
- l) con nota del 19 ottobre 2015 AGEA ha comunicato alla Regione Puglia il proprio nulla osta a che la stessa si avvalga di SIN per le attività delegate con il Protocollo d'Intesa e relative ai controlli amministrativi ed all'istruttoria delle domande di pagamento delle Misure del PSR 2007-2013 in attesa di istruttoria;

- m) con nota del 19 ottobre 2015 – prot. 18599 – la Regione Puglia ha definitivamente specificato il fabbisogno relativo all'attività istruttoria necessaria e quantificato in circa 2500 le domande complessive da istruire sino al 31.12.2015;
- n) con successiva nota del 20 ottobre 2015 – prot. 9451 - la Direzione Generale della SIN spa, a riscontro della precitata nota regionale, ha trasmesso alla Regione Puglia la propria proposta tecnico economica per la fornitura di servizi di supporto tecnico, finalizzato all'espletamento dell'istruttoria tecnico amministrativa delle domande dell'Asse II del PSR e alla fornitura di personale con profilo tecnico informatico;
- o) la facoltà riconosciuta da AGEA alla Regione Puglia con la nota del 19 ottobre 2015 di affidare alla SIN Spa attività istruttorie delegate dall'AGEA costituisce integrazione del Protocollo d'Intesa AGEA – Regione Puglia del 27.11.2008, prorogato sino al 31.12.2015;
- p) la Regione Puglia, avendo preso atto che i prezzi riportati nella proposta tecnico economica di SIN sono stati determinati sulla base delle tariffe professionali considerate congrue dalla Commissione AGEA per la determinazione dei prezzi afferenti alle attività non informatiche con parere del 18 novembre 2010 e sulla base del parere AGID n.6/2014 del 19 marzo 2014 ritiene accettabile la proposta tecnico economica della SIN;
- q) la Giunta regionale con DGR n. _____ del _____ 2015, preso atto della urgente necessità di avvalersi di un supporto tecnico specializzato per l'espletamento dell'attività di istruttoria tecnico amministrativo delle domande del PSR Puglia 2007 – 2013 al fine di conseguire l'obiettivo di spesa stabilito al 31.12.2015, si è espressa favorevolmente per l'affidamento a SIN Spa delle precitate attività ed ha incaricato l'Autorità di Gestione alla sottoscrizione della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici)

1. Le premesse e la proposta tecnico-economica di cui all'allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Nell'espletamento delle proprie funzioni SIN osserverà il Contratto di Servizio Quadro stipulato in data 30.1.2006 tra l'AGEA e la SIN e il Protocollo d'intesa tra AGEA e la Regione Puglia. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione vale quanto contenuto nella proposta di cui all'allegato 1.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Oggetto del presente Atto è l'erogazione da parte della Società SIN Spa nei confronti della Regione Puglia, in qualità di soggetto delegato da AGEA in forza del Protocollo d'intesa richiamato in premessa, delle attività

di controllo tecnico amministrativo, con eventuale accertamento in situ, sulle domande delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Puglia secondo termini e modalità di cui ai successivi articoli ed all'allegato 1 al presente Atto.

Articolo 3

(Durata)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Società ha dato anticipato avvio alle attività oggetto del presente contratto giusta comunicazione della Regione Puglia trasmessa a mezzo mail in data
2. Il presente Atto manterrà la sua validità sino a tutto il 31.12.2015.

Articolo 4

(Prestazioni)

1. SIN assicura, avvalendosi esclusivamente del RTI Al maviva e secondo le modalità di cui all'allegato 1 al presente Atto, l'esecuzione delle attività di seguito elencate:
 - A. Verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle domande di aiuto / pagamento;
 - B. Presa in carico e istruttoria delle domande di pagamento;
 - C. Compilazione della check – list di fine istruttoria.
 - D. Supporto tecnico informatico per la risoluzione delle problematiche di gestione del portale Sian e per la risoluzione di anomalie bloccanti i pagamenti ai beneficiari.
2. Le attività di cui al precedente comma 1 sono riferite ad un numero stimato di domande pari a 2500 (duemilacinquecento).

Articolo 5

(Modalità di erogazione delle prestazioni)

1. SIN si impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Atto nel pieno rispetto delle procedure definite da AGEA e dall'Autorità di Gestione.
2. SIN, ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Atto, si impegna a mettere a disposizione tutto il materiale e la strumentazione, anche informatica, necessaria alla effettuazione dei controlli, nonché a dotare i propri tecnici di tutto quanto occorrente (GPS, macchine fotografiche digitali, scanner, materiale di consumo, ecc) all'esecuzione dell'incarico.

Articolo 6

(Documentazione di riscontro)

1. Al fine di consentire all'Autorità di gestione di supervisionare le attività affidate alla Società, SIN si impegna ad inviare:
 - a. con cadenza settimanale, un report relativo ai controlli amministrativi effettuati. Tale report

dovrà contenere il numero di domande trattate, le date di trattamento ed il relativo esito;

- b. entro il mese successivo al termine dell'attività di controllo, i verbali di controllo qualità redatti, riepilogati in apposito report.
2. Entro il mese successivo alla conclusione delle attività oggetto del presente Atto, SIN, unitamente al report di cui al precedente comma 1 lettera b), invierà all'AdG una relazione conclusiva sui lavori svolti riportante: personale coinvolto e relative mansioni, attività di formazione, termine di esecuzione dei lavori, attività svolta, strumentazione impiegata, controlli di qualità, problematiche sorte nell'esecuzione dei controlli.

Articolo 7 **(Corrispettivi)**

1. Al presente Atto viene attribuito, per l'intera durata, un valore pari a Euro 339.347,90 (trecentotrentanovetrecenquarantasette/90) oltre IVA, determinato sulla base delle quantità previste dal Computo metrico di cui al punto 5. dell'Allegato 1 alla presente Convenzione, delle tariffe professionali congruite dalla Commissione AGEA per la determinazione dei prezzi afferenti alle attività non informatiche con parere del 18 novembre 2010 e dal parere AGID n.6/2014 del 19 marzo 2014.
2. Resta inteso che in caso di variazione in diminuzione, superiore al cinque per cento, del numero delle domande di pagamento sulle misure di cui al precedente art. 4 comma 2, le Parti, di comune accordo, provvederanno a rideterminare il costo della fornitura di cui al computo metrico dell'Allegato 1 al presente Atto.

Articolo 8 **(Responsabile del procedimento - Direttore dell'esecuzione del contratto)**

1. Il Responsabile del procedimento è individuato in_____. Il predetto Responsabile svolgerà le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 300 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
2. Le attività di verifica di conformità sono svolte secondo quanto indicato nel successivo art. 9.

Art. 9 **(Verifica di conformità)**

1. Le verifiche di conformità, sia in corso di esecuzione che finali, sulle attività svolte da SIN saranno effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Nello specifico, il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, svolge tutte le attività allo

stesso espressamente demandate dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati, nonché del completamento – nei modi e termini dovuti – delle prestazioni contrattuali.

3. Le attività di verifica di conformità in corso di esecuzione sulle attività svolte da SIN saranno effettuate sulla base della documentazione di riscontro prodotta da SIN ai sensi del precedente articolo 6 comma 1 al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto a condizioni e termini stabiliti contrattualmente.
4. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione – che dovranno concludersi entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dei report di cui al precedente art. 6 comma 1 lettera b)- avranno, in particolare, il fine di accertare:
 - l'esecuzione delle prestazioni indicate nel Piano di lavoro;
 - che le attività realizzate corrispondano e siano conformi agli standard richiesti.
5. La verifica finale di conformità sulle attività svolte da SIN sarà effettuata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle attività oggetto del presente Atto sulla base della documentazione di riscontro prodotta da SIN ai sensi del precedente articolo 6 comma 2 e riguarderà:
 - a) la verifica dei livelli di servizio
 - b) la verifica delle quantità.
6. Gli esiti delle verifiche di conformità in corso di esecuzione e finale saranno oggetto di appositi “Verbalì” e saranno comunicati alla SIN dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
7. In caso di esito negativo delle verifiche, la Regione Puglia contesterà gli addebiti a SIN con PEC con la fissazione di un termine perentorio non inferiore a 10 (dieci) giorni per le controdeduzioni da parte della stessa SIN.
8. Le controdeduzioni saranno esaminate dal Direttore dell'esecuzione del contratto che provvederà alla analisi delle stesse ai fini delle definitive determinazioni, anche in merito all'eventuale applicazione delle penali di cui al punto 6. dell'allegato 1.

Articolo 10

(Fatturazione dei corrispettivi - Modalità di pagamento)

1. Per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni oggetto del presente Atto SIN emetterà fatture per un importo calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui all'Allegato 1 e delle quantità rilevate dai rapporti di lavoro di cui al precedente art. 6 comma 1 lettera b.
2. La Società provvederà alla emissione e trasmissione in modalità elettronica delle fatture secondo quanto previsto dal DM del MEF 3 aprile 2013, n. 55 – Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. SIN provvederà alla emissione delle fatture di cui al precedente comma 1 previo esito positivo delle verifiche di conformità, attestato dalla sottoscrizione, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, dei Verbalì di cui al precedente art. 9 comma 6, sottoscrizione che costituisce condizione necessaria e

sufficiente per la liquidazione dei corrispettivi fatturati.

4. I pagamenti avverranno secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. La SIN prende, al riguardo, atto che il CIG e CUP assegnati alla presente Convenzione sono i seguenti _____: gli stessi dovranno essere riportati in ciascun bonifico bancario o postale.
5. La SIN, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, mediante l'indicazione di un conto corrente bancario o postale dedicato. Le Parti si danno atto che la presente Convenzione deve intendersi risolta di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni in ordine allo stesso, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A.
6. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Puglia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. La Regione Puglia provvederà alla liquidazione delle fatture di cui al comma 1 entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture stesse secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, tramite pagamento effettuato sul conto corrente che dovrà essere indicato dalla SIN su ciascuna fattura.

Articolo 11

(Garanzia)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, comma 6, lettera a) del Contratto di Servizio Quadro, il RTI Fornitore a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società con la stipula del presente Atto, presterà garanzia fideiussoria a prima richiesta e senza il beneficio di preventiva escussione per un importo di € 16.967,39 (sedicimilanovecentosessantasette/39) pari al 5% del valore dell'Atto stesso.
2. La Regione Puglia potrà escutere totalmente o parzialmente la fideiussione di cui al precedente comma e la SIN si impegna a far ricostituire l'intero ammontare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta escussione.

Articolo 12

(Penali - Escussione della cauzione)

1. La Regione Puglia potrà procedere a compensare - nel rispetto della normativa fiscale - gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali con il debito nei confronti della Società; dette penali contrattuali vengono applicate in relazione alla sussistenza e consistenza delle fattispecie di cui al punto 6 dell'Allegato 1 (Livelli di Servizio e Penali) nella misura in esso definita in rapporto al mancato rispetto dei livelli di servizi previsti, appurate secondo quanto previsto dall'articolo 9.
2. In Allegato 1, punto 6. "Livelli di servizio e Penali", sono previste le fattispecie per l'applicazione di

ciascuna singola penale e gli algoritmi per il calcolo delle penali stesse in relazione ai corrispettivi di cui al medesimo Allegato.

Articolo 13

(Manleva e Adempimenti in materia di lavoro)

1. La SIN si impegna a manlevare e tenere indenne la Regione Puglia da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante da eventuali manchevolezze, negligenze o imperizie della SIN e/o del RTI Almaviva nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Atto. La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare alla SIN in relazione allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Atto o per qualsiasi altra causa comunque connessa o relativa all'affidamento delle attività oggetto del presente Atto, ritenendosi qualsiasi onere già compreso e compensato nel corrispettivo di cui al precedente articolo 7.
2. La SIN manleva la Regione Puglia da qualunque responsabilità per danni di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali etc.) ed alla Regione Puglia.
3. La SIN inoltre si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Puglia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti in materia di appalto ed, in particolare, da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve, pretese, azioni risarcitorie di imprese, fornitori e terzi in qualsiasi modo legati alla SIN in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione del presente Atto.
4. La SIN non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata o incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dalla SIN, imputabili alla Regione Puglia nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.
5. La SIN si obbliga a vigilare sull'applicazione, nei confronti dei dipendenti di ciascuna Azienda costituente il RTI Almaviva impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Atto, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località: ciò anche nel caso in cui le Aziende costituenti il RTI Almaviva non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse.
6. La SIN si obbliga, infine, a vigilare che ciascuna Azienda costituente il RTI Almaviva continui ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Articolo 14

(Sicurezza - Trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 196/03)

1. La SIN si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n.

196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati conservati nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.

2. La SIN dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03, è la Regione Puglia.

La SIN e le Aziende componenti il RTI Al maviva, in relazione alla sola esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono nominate Responsabili del trattamento dei dati personali e dunque si impegnano a realizzare le misure di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 e dall'allegato B del Decreto Legislativo n. 196/03, assicurando, per le stesse, periodici interventi di monitoraggio, di miglioramento e controllo coerentemente con quanto specificamente indicato nell'apposito atto di nomina.

Articolo 15

(Qualità)

1. La SIN impegnerà contrattualmente il RTI Al maviva, ivi incluse le società controllate /ausiliarie utilizzate nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad applicare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto le norme/linee guida UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 9004:2009, UNI EN ISO 19011:2012, UNI EN ISO 10006:2005, UNI EN ISO 10005:2007, ISO/IEC 27002:2005 ISO/IEC 27001:2006, UNI EN ISO 11097:2003, UNI EN ISO 11098:2003, UNI EN ISO 10002:2006, UNI EN ISO 10003:2008, Norme di cui al modello ISO/IEC 9126, UNI ISO 10015:2001, e successive eventuali modificazioni laddove applicabili, nonché la norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2014, per quanto impegnativa.
2. La SIN impegnerà contrattualmente il RTI Al maviva, ivi incluse le società controllate /ausiliarie utilizzate nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a mantenere la certificazione ISO 9001:2008 e successive eventuali modificazioni laddove applicabili per i servizi oggetto della prestazione di propria pertinenza con Organismo di Certificazione accreditato da ente di Accreditamento Accredia o analogo secondo gli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) ed altresì a trasmettere a SIN copia del certificato valido e aggiornato. Il RTI Al maviva, ivi incluse le società controllate /ausiliarie utilizzate nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è tenuto a trasmettere con frequenza annuale a SIN copia controllata del certificato valido e aggiornato.
3. Negli atti contrattuali della SIN con il RTI Al maviva sono dettagliatamente specificate la documentazione obbligatoria e le modalità di Audit mediante le quali la SIN verifica la sussistenza ed il mantenimento delle certificazioni di qualità da parte del RTI Al maviva, ivi incluse le società controllate /ausiliarie utilizzate, e l'applicazione delle norme/linee guida di cui al comma 1 da parte dello stesso.

Articolo 16
(Prestazioni esterne)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Contratto di Servizio Quadro AGEA – SIN del 30 gennaio 2006.

Articolo 17
(Foro Competente)

1. Per ogni controversia relativa al presente Atto, ivi comprese quelle relative alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione dello stesso, sarà competente in via esclusiva, ogni altro foro escluso, il Foro di Bari.

Articolo 18
(Oneri fiscali e spese contrattuali)

1. Sono a carico della SIN le spese relative al presente Atto.
2. A tal fine la SIN dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A., che la SIN è tenuta a versare, con diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633; conseguentemente al presente Atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131.

Il presente Atto è redatto in tre copie originali.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio, nonché siglato a margine di tutti gli altri fogli.

Roma, lì
Regione Puglia

SIN S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. la SIN dichiara di conoscere ed approvare in modo specifico, i seguenti articoli e le singole clausole in essi contenute: artt. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, e 17.
SIN S.p.A.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1 - Supporto tecnico alla Regione Puglia finalizzato all'espletamento dell'istruttoria tecnico amministrativa delle domande di pagamento per le misure del PSR Puglia 2007- 2013 – Proposta tecnico economica

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1907

L.R. 30 aprile 1980 n. 34 Adesione della Regione Puglia alla Fondazione "Osservatorio sulla Criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare".

Il Presidente della Giunta Regionale, unitamente all'Assessore all'agricoltura Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dalla P.O. Gestione e controllo leggi regionali n. 34/1980 e n. 32/1981 e dalla Dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali e Internal audit e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:

Nell'ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo *"attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali"* (art. 1, comma 4, dello Statuto).

L'attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.

Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni", in particolare prevede all'art. 1 lettera c) e all'art. 4 che la Regione, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano scopo di lucro.

La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le "Linee guida per l'attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell'art. 2 L.R. n. 3/2008".

Con nota prot. n. 405/FO del 22.10.2015, indirizzata al Presidente della Regione Puglia, la Fondazione "Osservatorio sulla Criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare" ha proposto l'adesione della Regione Puglia alla Fondazione mediante il versamento di una quota annuale pari a € 10.000,00, a decorrere dall'anno 2016.

La Fondazione denominata "Osservatorio sulla Criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare" con sede in Roma, è stata fondata il 18 febbraio 2014, persegue finalità di approfondimento scientifico, diffusione e divulgazione degli studi sulla criminalità e l'illegalità nell'agricoltura e nell'agroalimentare. In particolare, la Fondazione intende realizzare una serie di iniziative, di elevato livello scientifico, dirette a diffondere presso l'opinione pubblica ed i vari livelli istituzionali, un'adeguata conoscenza e consapevolezza in merito all'esigenza di tutelare e preservare il Made in Italy nel settore agroalimentare.

Secondo lo Statuto della Fondazione, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Osservatorio è una Fondazione senza scopo di lucro e ha come scopo quello di perseguire tra l'altro:

- finalità di approfondimento scientifico, diffusione e divulgazione degli studi sulla criminalità e illegalità nell'agricoltura e nell'agroalimentare;
- lo scopo di promuovere ricerche, studi, approfondimenti, eventi formativi e di dibattito per diffondere e divulgare tra i cittadini una cultura che valorizzi la filiera agricola esclusivamente italiana;
- in tale contesto, gli studi promossi e curati dalla Fondazione intendono costituire il supporto cognitivo, giuridico, economico e sociale indispensabile per un'adeguata cura degli interessi pubblici, mirando al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - contrastare le contraffazioni alimentari,
 - proporre azioni collettive di tutela dei consumatori,
 - sviluppare proposte dirette alla razionalizzazione e alla semplificazione delle regole inerenti le filiere agricole,
 - svolgere un ruolo propositivo nei confronti delle Autorità Amministrative indipendenti e delle Commissioni Parlamentari d'inchiesta sui fenomeni della criminalità, della contraffazione e della pirateria commerciale.